

**REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ADR MEDIAZIONE FACILE" in sigla "ADR MF"**

Legenda	
Definizioni	Indice
<p>a) «ADR - <i>Alternative Dispute Resolution</i>»: "risoluzione alternativa delle controversie" ovvero tecniche per la gestione e la soluzione di controversie in sede stragiudiziale;</p> <p>b) «ADR Mediazione Facile o "ADR MF"»: organismo privato, deputato alla mediazione;</p> <p>c) «organismo»: organizzazione di persone e mezzi, pubblica o privata, che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di mediazione;</p> <p>d) «mediazione»: metodo di risoluzione delle controversie, nel quale un terzo neutrale ed imparziale, cd.: mediatore, che si articola attraverso il dialogo in un processo strutturato in alcune fasi (cd: sessioni) e finalizzato ad evitare il sorgere di una lite o dirimerne una già in corso.</p> <p>e) «mediatore»: persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione del servizio di mediazione, aiutando le parti a focalizzare interessi e bisogni, ma rimanendo priva, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;</p> <p>f) «sessioni»: fasi congiunte o individuali di intrattenimento con le parti;</p> <p>g) «conciliazione»: risultato dell'attività di mediazione;</p> <p>h) «ente privato»: qualsiasi soggetto, diverso dalla persona fisica;</p> <p>i) «responsabile»: responsabile dell'ente privato o organismo e della tenuta del registro;</p> <p>l) «indennità»: importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione</p>	<p>Art. 1) Il Regolamento</p> <p>Art. 2) Materie oggetto di mediazione</p> <p>Art. 3) Sede di svolgimento della mediazione</p> <p>Art. 4) Registro delle istanze</p> <p>Art. 5) Vantaggi della procedura di mediazione</p> <p>Art. 6) Istanza di mediazione</p> <p>Art. 7) Contenuto della domanda</p> <p>Art. 8) Avvio del procedimento</p> <p>Art. 9) Effetti della domanda</p> <p>Art. 10) Designazione del mediatore</p> <p>Art. 11) Dichiarazione d'imparzialità – sostituzione</p> <p>Art. 12) Poteri del mediatore</p> <p>Art. 13) Proposta del mediatore</p> <p>Art. 14) Effetti dell'accordo</p> <p>Art. 15) Scheda di valutazione</p> <p>Art. 16) Costi della procedura di mediazione</p> <p>Art. 17) Esenzione</p> <p>Art. 18) Agevolazioni fiscali</p> <p>Art. 19) Diritto di accesso e trattamento dati</p> <p>Art. 20) Cause d'incompatibilità del mediatore</p> <p>Art. 21) Riservatezza</p> <p>Art. 22) Responsabilità di ADR MF e dei mediatori</p> <p>Art. 23) Interpretazione e applicazione del regolamento</p> <p>Art. 24) Divieti</p> <p>Allegati A-B Tabella delle indennità</p> <p>Allegato C – Codice etico</p>

Art. 1) - Il regolamento

Il presente regolamento disciplina e regola le varie fasi della procedura di mediazione obbligatoria, così come prevista dal D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, pubblicato nella G.U. il 5 marzo 2010, e dal D.lgs. di attuazione 18 ottobre 2010, n. 180, pubblicato nella G.U. il 4 novembre 2010, e/o disposta dalla legge, e/o facoltativa, e/o prevista contrattualmente e/o delegata dal giudice, e dei relativi costi.

Il regolamento può subire nel tempo eventuali modifiche, anch'esse suscettibili dell'approvazione del Ministero della Giustizia, ma che in nessun caso potranno riguardare le procedure già pendenti.

*In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti, entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione (**).*

Art. 2) Materie oggetto di mediazione

(*)Modifiche ed integrazioni introdotte il 29/10/2011)

(**)Modifiche ed integrazioni introdotte m.dg.DAG. 31/01/2017 0018008U

Il servizio di mediazione è diretto alla risoluzione di controversie civili e commerciali, nazionali e internazionali, vertenti su diritti disponibili delle parti, secondo le disposizioni dell'art. 2 del citato D.lgs 28/2010 attinenti le seguenti materie obbligatorie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. ADR MF è comunque deputato a gestire il procedimento di mediazione di qualsiasi natura e materia, anche se non espressamente previsti dal decreto suddetto, comprese le controversie in corso di causa, e quelle per class action prevista dall'art. 140 bis del codice del consumo ex art. 15 del citato D.lgs, la cui conciliazione non conduca ad accordi che violino norme imperative e/o di ordine pubblico;

Art. 3) Sede di svolgimento della mediazione

La Mediazione si svolgerà nella sede legale della associazione ADR Mediazione Facile, ovvero nelle eventuali sedi secondarie o consorziate; in ogni caso, la sede per lo svolgimento dell'incontro, su richiesta *delle parti* (**), potrà essere fissata in altro luogo e/o sede e/o ufficio ritenuto più confacente alle necessità manifestate. L'organismo potrà altresì avvalersi delle strutture e del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia a tal fine raggiunto un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ex art. 136 del codice del consumo e le imprese o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

Art. 4) Registro delle istanze

Le domande sono riportate in un registro, anche informatico, degli affari di mediazione, contenente le annotazioni relative ai numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il nominativo del mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito. A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile è fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data di *conclusione della mediazione* (**).

Art. 5) Vantaggi della procedura di mediazione

costi: nella risoluzione della lite nelle procedure di mediazione sono di gran lunga inferiori, rispetto a quelli dei procedimenti giudiziari ordinari, e prevedibili.

riduzione del tempo: potenzialità di pervenire ad una conclusione rapida e soddisfacente in meno di tre ore.

manca di forma: la procedura di mediazione non richiede lo stesso grado di rigidità nella raccolta delle prove;

semplicità: procedura elementare e molto semplice, di facile accesso per chiunque;

creatività: varietà ed utilizzo di tecniche di mediazione disponibili ed impiegabili in conformità della personalità del mediatore, della personalità delle parti e dal complesso della lite;

riservatezza: tutto ciò che viene formulato dalla parte durante la mediazione è riservato e non può essere reso pubblico senza il consenso scritto.

Art. 6) Istanza di mediazione

PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1) *Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.*

2) *Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi. (muniti di procura notarile).*

3) **PRESENZA DELL'AVVOCATO (procura speciale a conciliare)**

a) *Mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010: le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura;*

(*)Modifiche ed integrazioni introdotte il 29/10/2011)

(**)Modifiche ed integrazioni introdotte m.dg.DAG. 31/01/2017 0018008U

b) nella mediazione c. d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell'ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010.

AVVIO DELLA MEDIAZIONE

- La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso la segreteria dell'organismo o sede secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre.

- A tal fine, si precisa che si terrà conto della sede principale dell'organismo ovvero delle sue sedi secondarie che si trovino nell'ambito di qualunque comune della circoscrizione del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia.

- In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza (**).

a) deposito della domanda;

b) per posta (non necessariamente raccomandata) o P.E.C. (posta elettronica certificata) all'indirizzo adrmediazionefacile@pec.it.

c) per fax;

d) per via telematica all'indirizzo di posta elettronica info@adrmediazionefacile.com (*).

In tale ultimo caso, se già attivo il dominio, l'istante deve seguire la procedura di registrazione compilando il modello telematico, fornendo i dati richiesti e prestando il consenso all'informativa relativa al trattamento dei dati. Sono garantiti la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza dei dati.

L'istante deve indicare in ogni caso nella domanda l'eventuale indirizzo di posta elettronica cui potranno essere inviate, attraverso sistemi telematici e/o posta certificata, le comunicazioni della segreteria.

La domanda di mediazione, ha forma libera, purché contenga le indicazioni sotto elencate.

Al fine di evitare l'inammissibilità dell'istanza per incompletezza dei dati, o il ritardo nella procedura d'avvio è consigliabile compilare il modello prestampato, già predisposto da ADR MF, redatto in conformità dei criteri imposti dal DM 28/2010 e dal DM 180/2010 e dal regolamento, disponibile al pubblico, presso la segreteria dell'organismo e sedi secondarie e sul sito informatico.

Art. 7) Contenuto della domanda

La domanda deve contenere:

a) le generalità complete della parte richiedente con i recapiti, anche telefonici e/o elettronici, domicilio eletto se assistito da legale, e codice fiscale;

b) le generalità e l'indirizzo della parte invitata alla mediazione e di tutte le parti coinvolte ivi compresi degli avvocati, se nominati, che la rappresenta, a cui inviare le comunicazioni;

c) oggetto e descrizione del conflitto, sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della pretesa;

d) l'indicazione del valore della lite, secondo i criteri previsti dal codice di procedura civile;

e) i documenti allegati;

f) dichiarazione di presa visione e conoscenza del regolamento dell'organismo.

g) autorizzazione al trattamento dei dati personali, esclusivamente per il procedimento di mediazione.

h) *la prova dell'avvenuto versamento delle spese di avvio (**).*

La segreteria invita la parte ad integrare eventuali incompletezze della domanda, che in assenza di regolarizzazione entro i successivi 10 giorni dalla comunicazione da parte dell'organismo (*) verrà sospesa e tale mantenuta sino alla scadenza dei termini per poi essere dichiarata inammissibile.

Servizi di segreteria: in seguito al deposito dell'istanza, la segreteria comunica, nelle forme ritenute più opportune, alle parti ed ai loro difensori se nominati, presso gli indirizzi indicati o al domicilio eletto, anche con modalità telematiche, il provvedimento di fissazione della data dell'incontro,

(*)Modifiche ed integrazioni introdotte il 29/10/2011)

(**)Modifiche ed integrazioni introdotte m.dg.DAG. 31/01/2017 0018008U

allegando per la parte invitata a comparire, anche copia dell'istanza. Tale adempimento può essere effettuato anche dalla stessa parte istante *in aggiunta all'organismo* (**).

La segreteria deve curare la spedizione ed accertarsi della avvenuta ricezione.

In nessun caso l'Organismo tuttavia potrà essere chiamato a rispondere della mancata o inesatta notificazione dell'istanza alla controparte nell'ipotesi di errata indicazione dell'indirizzo ad essa fornito dalla parte istante;

In caso di presentazione di più domande contestualmente, la mediazione si svolgerà davanti all'organismo presso cui è stata presentata la prima domanda.

Art. 8) Avvio del procedimento

Il Presidente, ricevuta l'istanza designa al più presto un mediatore e fissa la data in cui si svolgerà l'incontro entro i 30 giorni successivi (), sempreché la natura dell'atto non richieda un termine maggiore.*

L'organismo comunicherà senza formalità, a richiesta della parte che ha avviato il procedimento, l'avvenuta ricezione dell'istanza alla controparte e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.

L'organismo prevede di esitare la domanda e di concludere la risoluzione del conflitto entro il termine ragionevole di giorni 90 dall'avvenuta ricezione dell'istanza, salva la diversa volontà delle parti o la complessità della materia richieda un termine maggiore, previa rinuncia delle parti ai termini. *Le richieste di proroga dovranno essere motivate e saranno valutate caso per caso (**)*

La parte chiamata in mediazione che non intende aderire all'incontro di programmazione non può limitarsi ad inviare un fax o una e-mail a giustificazione della propria assenza, né richiedere rinvii, né deduzioni da inserire a verbale, poiché tale attività è preclusa al mediatore in difetto di formale adesione della parte al procedimento, previo pagamento delle spese di servizio e/o di avvio.

In difetto di formale adesione nessuna comunicazione sarà presa in considerazione e l'assenza sarà ritenuta ingiustificata.

La domanda che abbia avuto esito negativo, anche per assenza delle parti, può essere sempre riproposta, essendo l'accesso alla mediazione attribuito alla volontà delle parti.

In caso di mediazione delegata (richiesta dal giudice) il termine massimo decorre dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa.

Tutti i termini di comunicazione dell'istanza di mediazione e svolgimento del procedimento non sono soggetti a sospensione feriale.

Art. 9) Effetti della domanda

La domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale dal momento della comunicazione alle altre parti. Dalla stessa data la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta. Se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'art. 11 DM 28/2010 presso la segreteria dell'Organismo.

In nessun caso il periodo impiegato per la procedura di mediazione o disposto dal giudice si computa ai fini dell'art. 2 L 24/3/2001 n. 89 (c.d.:Legge Pinto).

Art. 10) Designazione del mediatore

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione *degli affari di mediazione ai vari mediatori secondo criteri inderogabili, predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale, in base alla tipologia di laurea universitaria posseduta, nonché per(*) specializzazione per materia, celerità, esperienza, anni d'iscrizione all'albo, conoscenze tecniche e linguistiche, disponibilità del mediatore e valore della lite, purchè in possesso dei requisiti previsti dalla legge (*)*.

Tutti i mediatori di ADR MF sono professionisti abilitati secondo la normativa ministeriale vigente, sono in possesso dei requisiti di onorabilità, hanno svolto un approfondito corso non inferiore a 50 ore e conseguito il relativo attestato di "Mediatore Civile Professionista" e sono iscritti nell'elenco ufficiale dell'Associazione ADR Mediazione Facile ed in quello dei mediatori professionisti presso il Ministero di Giustizia. *I mediatori, inoltre, dovranno nel corso di un biennio, a far data dall'entrata in vigore del decreto n. 145/2011 per i mediatori iscritti antecedentemente a tale data e dalla data di accreditamento presso il Ministero per tutti gli altri, acquisire una specifica formazione ed uno*

(*)Modifiche ed integrazioni introdotte il 29/10/2011)

(**)Modifiche ed integrazioni introdotte m.dg.DAG. 31/01/2017 0018008U

specifico aggiornamento ex articolo 18 D.M. n. 180/2010, nonché avere partecipato in forma di tirocinio assistito gratuito ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti ()*.

L'organismo è dotato di un elenco di mediatori professionisti esposto nelle sedi legale e secondarie dell'organismo e consultabile sul sito www.adrmediazionefacile.com (*).

Il mediatore è scelto dall'Organismo a turnazione tra le persone inserite nella lista di ADR MF, tra quelle comunque ritenuta più idonea, in relazione a suddetti criteri e privilegiando sempre il requisito della *specificata competenza professionale, oltre che della (*) celerità*, pur essendo lasciato alla discrezionalità del responsabile la nomina da valutarsi caso per caso.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche o esperienza professionale, il Responsabile del procedimento può nominare accanto al mediatore incaricato, anche un mediatore ausiliario. Tale richiesta può essere formulata anche dal mediatore al responsabile anche dopo l'avvio delle sessioni;

*Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo, con il consenso della parte o delle parti, si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.**)*

La presenza di un co-mediatore non comporta alcun aumento delle spese di indennità.

La scelta del mediatore in taluni ipotesi può essere effettuata in corrispondenza di soggetti che possiedono una varia ed articolata preparazione, senza che sia necessariamente e strettamente legata a quel settore del diritto che interessa la controversia, e soprattutto con una particolare esperienza o addestramento nella risoluzione delle controversie.

La nomina del mediatore può avvenire anche su impulso delle parti al momento della presentazione della domanda.

Le parti, infatti, possono presentare un'istanza congiunta indicando nominativamente uno o più dei mediatori inseriti nella lista o eventuali loro preferenze, ai fini della loro eventuale designazione da parte dell'organismo; se le parti, però, dichiarano di comune accordo di volere scegliere un mediatore per particolari capacità, competenza specifiche e professionali, conoscenze tecniche o linguistiche, conoscenza di una materia, anche obbligatoria, la scelta è accordata.

Per le procedure di mediazione di particolare complessità o di valore superiore a € 250.000,00, sarà preferito il mediatore tra quelli che abbiano più di 15 anni di iscrizione all'albo di appartenenza e di attività professionale continuativa; è in facoltà dell'Organismo svolgere la mediazione collegialmente con due o più mediatori;

Tra più mediatori che possiedono eguale competenza sarà prescelto quello più anziano di età;

I soci fondatori, che svolgono attività di mediazione sono, in ogni caso, a parità di condizioni, sempre preferiti agli altri soci ordinari che svolgono il servizio di mediazione o ad altri soci-ordinari o mediatori iscritti all'organismo successivamente; tra più mediatori iscritti nello stesso giorno è preferito quello che ha conseguito prima il titolo di mediatore civile professionista ex D.lgs 28/2010 e D.M. 180/2010, in caso di parità quello più anziano d'età;

In nessun caso la parte istante può escludere o ricusare dalla nomina uno dei mediatori se non per giustificato motivo e per iscritto.

Il Presidente, o altro mediatore dal medesimo all'uopo espressamente designato ed autorizzato, sussistendone presupposti di forza maggiore, caso fortuito, necessità o urgenza, anche ai fini di ispezione e controllo, può in qualsiasi momento ed in qualsiasi sede, anche decentrata, intervenire e presenziare il procedimento di mediazione in corso, sostituirsi al mediatore o affiancarlo, nominare uno o più mediatori in sostituzione o in aggiunta ().*

Art. 11) Dichiarazione d'imparzialità - sostituzione del mediatore

Il procedimento di mediazione non potrà avere inizio se non prima il mediatore designato abbia sottoscritto la dichiarazione d'imparzialità, neutralità e indipendenza.

In nessun caso l'Organismo o il Mediatore designato possono rifiutarsi di svolgere l'incarico conferitogli, se non per giustificato motivo o in casi eccezionali. Il mediatore nominato che dichiari di non accettare l'incarico per motivi di interesse o conoscenza personale o parentale delle parti, motivando per iscritto le ragioni, rimette al più presto il fascicolo alla segreteria per allegarlo al fascicolo, e che, a sua volta, informerà il responsabile delle designazioni che provvederà, se

(*)Modifiche ed integrazioni introdotte il 29/10/2011)

(**)Modifiche ed integrazioni introdotte m.dg.DAG. 31/01/2017 0018008U

possibile, anche prima dell'avvio del procedimento, alla sua sostituzione con altro di eguale esperienza, secondo i criteri di turnazione del presente regolamento;

A garanzia dell'imparzialità della mediazione, qualora sorgessero conflitti nel corso delle sessioni a qualsiasi titolo, personale, economico o patrimoniale, tra il mediatore ed una delle parti, non preventivamente conosciuti, ebbene anche in queste ipotesi il mediatore è obbligato a sospendere la procedura, previa comunicazione alle parti, motivando per iscritto le ragioni dell'astensione da allegarsi al fascicolo d'ufficio, e rimettere il fascicolo alla segreteria che informerà al più presto il responsabile delle designazioni. L'organismo valutati i motivi adottati, potrà sostituire il mediatore con un altro eventualmente presente in sede o indicato dalle parti tra quelli presenti nell'elenco ovvero nominarlo secondo i criteri di designazione del presente regolamento; Qualora ciò non fosse possibile, dell'avvio della nuova sessione, da differirsi a non oltre 15 giorni, viene data comunicazione alle parti secondo le modalità previste dal regolamento.

Qualora la mediazione sia svolta dal Presidente e/o responsabile dell'Organismo se diverso, sull'istanza di riconsulenza, rinuncia e sostituzione deciderà il Vice Presidente dell'associazione.

I soci fondatori, i soci ordinari, componenti il Consiglio Direttivo, mediatori e/o i formatori di ADR MF non possono essere nominati mediatori nelle controversie in cui siano coinvolti professionalmente con una delle parti, o siano a conoscenza di fatti che potrebbero in qualche modo pregiudicare l'imparzialità, tranne se espressamente richiesti o autorizzati da tutte le parti.

Art. 12) Poteri del mediatore

Il mediatore non decide e non prospetta, né impone alle parti alcuna soluzione. Nel corso della procedura potrà avviare sessioni collegiali e individuali con le parti. Se la natura della controversia lo richiede il mediatore, su espressa richiesta delle parti, può consentire la chiamata di un terzo. In tale ipotesi, il Mediatore, verificata l'adesione al passaggio alla successiva fase di merito, previo pagamento delle relative indennità, disporrà la chiamata del terzo.

Il mediatore non può assumere alcuna informazione privata al di fuori delle sessioni di lavoro, e non può percepire alcun compenso o somma per il servizio prestato;

L'Organismo è dotato di un proprio ed esclusivo sistema di video conferenza su piattaforma telematica per effettuare mediazioni in videoconferenza predisposta al fine di garantire la sicurezza della comunicazione ed il rispetto della riservatezza;

La mediazione in videoconferenza, nazionale e transfrontaliera, anche se in lingua inglese, sarà possibile solo se le parti abbiano manifestato preventivamente il loro consenso.

Le mediazioni on line, in base a quanto predisposto dal D.lgs 28/2010, garantiscono l'assoluto rispetto della privacy e la protezione delle dichiarazioni scambiate e delle informazioni emesse.

Il sistema garantisce altresì l'identificazione degli utenti, l'autenticazione e la crittografia delle informazioni.

Il Mediatore è tenuto sempre preventivamente a rendere edotte le parti circa le modalità di svolgimento della procedura online, spiegando loro le singole fasi del procedimento, è tenuto altresì a farsi autorizzare alla trattazione in via telematica. In ogni caso deve ricevere la dichiarazione delle parti che non vi sono altri partecipanti oltre quelli convocati.

Le parti che partecipano in video conferenza dovranno procedere alla sottoscrizione del verbale di mediazione da trasmettere all'Organismo con modalità telematica e/o in alternativa con firma digitale a cura del legale che le assiste.

Il sistema di video conferenza comprende:

- Audio web per consentire la partecipazione agli incontri collegandosi via Internet o al telefono, in modo immediato o pianificando la sessione in anticipo;
- Videoconferenze in HD tramite webcam per incontri video ad alta definizione
- Condivisione dello schermo, tastiera e mouse tra i partecipanti per collaborare, prendere appunti, evidenziare il lavoro, disegnare, etc;
- Ripristino e salvataggio dei dati acquisiti;
- Sala riunione virtuale il cui accesso è esclusivamente riservato agli utenti.

E' altresì prevista la gestione di una Conference Call dettagliatamente disciplinata tenendo conto di quanto previsto nel Regolamento (UE) N. 524/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo alla risoluzione delle controversie on line dei consumatori e che modifica il

regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori) e di quanto previsto dal d.lgs. n. 28 del 2010.

SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO (C.D. DI PROGRAMMAZIONE) E POTERI DEL MEDIATORE

- ai sensi dell'art 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98.
- il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro (o incontro di programmazione) durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.
- Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter dell'art 17 del GLgs 28/2010 ha previsto che "nel caso di mancato accordo all'esito di primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione", salvo le spese in favore dell'organismo di mediazione (spese di avvio e spese vive documentate).

Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010).

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

- 1) Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato tenere incontri congiunti e separati con le parti.
- 2) Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 bis del Decreto legislativo 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.Lvo 28/2010.
- 3) Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
- 4) Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
- 5) Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
 - a. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
 - b. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
 - c. in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
 - d. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
- 6) Sentite le parti, l'Organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

Art. 13) Proposta

Il mediatore deve formulare una proposta se espressamente richiesto dalle parti in qualunque momento, che le parti restano libere di accettare o meno. Prima della formulazione della proposta

(*)Modifiche ed integrazioni introdotte il 29/10/2011)

(**)Modifiche ed integrazioni introdotte m.dg.DAG. 31/01/2017 0018008U

il mediatore deve informare le parti sulle conseguenze di cui all'art. 13 D.lgs citato e successive modifiche.

La proposta può avvenire anche da un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente.

Parimenti il mediatore può formulare, o riservarsi di formulare la proposta in caso di mancato accordo. Può formulare o riservarsi di formulare la proposta anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti (contumacia), quando l'oggetto del contendere è fondato su prova scritta e la pretesa dell'istante appare non manifestamente infondata (ad es. fattura registrata, riconoscimento di debito, consulenza tecnica, perizia, atti pubblici, etc).

Se richiesto dalla parte la proposta può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione (contumacia).

La proposta se non redatta contestualmente al verbale, ovvero non consegnata per cause non imputabili all'organismo (abbandono di una delle parti alla procedura o contumace), deve essere comunicata alle parti che dovranno far pervenire entro sette giorni dall'avvenuta ricezione l'accettazione o il rifiuto per iscritto. La mancata risposta entro il termine determina automaticamente il rifiuto della proposta.

Il mediatore se ritiene che l'accordo è ancora lontano dall'essere raggiunto, prima di dichiarare la chiusura della procedura può riepilogare alle parti le rispettive proposte e controproposte, confrontando le conseguenze che potrebbero derivare dal mancato accordo, i rischi e costi della prosecuzione della lite in termini di spese ed onorari di lite dell'instaurando giudizio, di tempo occorrente per ottenere in via ordinaria il riconoscimento e le ragioni dei propri diritti, di perdita dell'interruzione dei rapporti professionali e personali, di eventuale pubblicità negativa, se trattasi di società, ed infine del fattore stress.

In caso di mancata accettazione della proposta l'Organismo provvederà a redigere apposito verbale di conclusione del procedimento.

In ogni caso le parti che () hanno richiesto la proposta, anche in caso di mancata accettazione, sono tenute a corrispondere all'Organismo le relative spese d'indennità, se non già versate.*

Art. 14) Effetti dell'accordo

Il raggiungimento dell'accordo porta ad una chiara conclusione nel processo di mediazione, consolidando il rapporto tra le parti. L'accordo vincola obbligatoriamente le parti, e in caso di nuova lite, identifica un mancato adempimento al pari di ogni ordinario inadempimento contrattuale.

L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, tuttavia può escludere in caso di inadempimento che l'obbligazione scaturita dall'incontro delle due o più volontà negoziali costituisca novazione del credito originario o della situazione giuridica modificata; può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti nell'accordo ovvero per il ritardo nel loro adempimento, oppure altra condizione, sospensiva o risolutiva, termine ad adempiere o altra ipotesi espressamente concordata ed accettata dalle parti.

Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale, al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo, che può essere predisposto dalle stesse parti o dai loro difensori, e che deve essere sottoscritto a pena di nullità dalle parti e dai loro difensori, o dai loro rappresentanti in nome e per conto di esse, e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. L'accordo avente ad oggetto uno degli atti previsti dall'articolo 2643 cc, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Analoga formalità va osservata nel caso in cui la mediazione ha esito negativo. Il verbale va depositato in segreteria e rilasciato alle parti che ne facciano richiesta.

Il verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica e l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il verbale di accordo non sarà omologato se contrario all'ordine pubblico o a norme imperative o formalmente irregolare. L'omologazione è richiesta dalla parte e viene concessa con decreto del presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

(*)Modifiche ed integrazioni introdotte il 29/10/2011)

(**)Modifiche ed integrazioni introdotte m.dg.DAG. 31/01/2017 0018008U

Art. 15) Scheda di valutazione

Al termine del procedimento di mediazione verrà consegnata a ciascuna parte una "scheda di valutazione del servizio" che dovrà essere compilata con le generalità della parte e dalle stesse sottoscritte, per poi essere trasmessa per via telematica dall'Organismo al responsabile del registro..

Art. 16) Costi della procedura di mediazione

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ (di cui all'art 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139)

- 1) L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
- 2) Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
- 3) Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
- 4) L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'art 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
 - e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.
- 5) Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
- 6) Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
- 7) Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
- 8) Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
- 9) Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art 5, comma 1 del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

()Modifiche ed integrazioni introdotte il 29/10/2011)*

*(**)Modifiche ed integrazioni introdotte m.dg.DAG. 31/01/2017 0018008U*

10) Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento di mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'art 11 del decreto legislativo.

11) Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12) Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte,

13) Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'art 5, comma 1 del decreto legislativo. resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14) Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili (**).

15) Le spese di procedura e di indennità possono essere corrisposte all'Organismo anche tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie - Codice IBAN: IT 31 N 02008 16518 000101215060.

Art. 17) Esenzione

La procedura è gratuita e nessuna indennità è dovuta all'organismo se "concorrono" i seguenti requisiti:

a) materia soggetta a mediazione obbligatoria;

b) soggetti che si trovano nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ai sensi della art. 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Spese di giustizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 30/5/2002, n. 115, ad eccezione di quanto previsto nell'ultimo comma .

La parte che intende avvalersi del gratuito patrocinio dovrà dichiararlo nella domanda di avvio o di adesione al procedimento, ed è tenuta a depositare presso l'Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal Presidente dell'Associazione o dal mediatore designato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'Organismo lo richiede, la documentazione necessaria comprovante lo status dichiarato;

(Art. 76 Condizioni per l'ammissione: Può essere ammesso al gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione non superiore a € 10.628,16).

La parte che si sia avvalsa del patrocinio a spese dello Stato, *in un procedimento in materia facoltativa (1)*, qualora attraverso il procedimento di mediazione abbia conseguito un vantaggio economico pari o superiore all'importo che ne legittimava la gratuità, è tenuta a corrispondere all'Organismo le spese di avvio e le indennità relative come da tabella. La responsabilità per il pagamento di dette spese è solidale.

(1) Comma modificato a partire dal 01/09/2016.

[La parte che si sia avvalsa del patrocinio a spese dello Stato qualora attraverso il procedimento di mediazione abbia conseguito un vantaggio economico pari o superiore all'importo che ne legittimava la gratuità, è tenuta a corrispondere all'Organismo le spese di avvio e le indennità relative come da tabella. La responsabilità per il pagamento di dette spese è solidale (*)] (2)

(2) Comma abrogato con m.dg. DAG del 30/08/2016 a decorrere da 01/09/2016.

Art. 18) Agevolazioni fiscali

Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. In particolare, il verbale di conciliazione sarà esente dall'imposta di registro sino all'importo di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

(*)Modifiche ed integrazioni introdotte il 29/10/2011)

(**)Modifiche ed integrazioni introdotte m.dg.DAG. 31/01/2017 0018008U

In caso di successo della mediazione è riconosciuto alle parti che corrispondono un'indennità ai mediatori, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino alla concorrenza di € 500,00. In caso di insuccesso il credito è ridotto alla metà.

Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi, ed è utilizzabile a decorrere data di ricevimento della comunicazione del Ministero di Giustizia.

Art. 19) Diritto di accesso, costi e trattamento dati personali

Le parti hanno diritto di esercitare accesso agli atti del procedimento di mediazione, previa richiesta scritta e di estrarne copia, previo pagamento di € 0,20 per la riproduzione, esente IVA, che sarà esitata entro e non oltre 3 giorni dalla richiesta (*).

L'organismo è tenuto a custodire gli atti della procedura in un apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione;

Sono escluse dal diritto di accesso le comunicazioni riservate al solo mediatore, gli atti depositati dalla una delle due parti in sessione privata e delle quali non sia stata appositamente autorizzato lo scambio, le comunicazioni interne del mediatore.

L'organismo è tenuto a rilasciare, su richiesta della parte, copia conforme dei processi verbali interlocutori, anche ai fini della notifica, previo addebito del *diritto fisso di € 5,00, oltre IVA. L'importo è aumentato a € 10,00, oltre IVA, nel caso di verbale conclusivo negativo ed a € 20,00 nel caso di verbale conclusivo positivo, oltre IVA (*)* e sarà rilasciato sempreché siano state corrisposte le indennità di mediazione per intero dalla parte richiedente il verbale.

Il costo della riproduzione e dei diritti di copia conforme raddoppiano in caso di richiesta di rilascio con urgenza.

Il verbale di conciliazione recante la firma delle parti e dei loro avvocati, che ne attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, è titolo esecutivo. Su richiesta della parte interessata il Mediatore può predisporre il rilascio di copie "originali" sottoscritte dalle parti e dagli avvocati da valere quale titolo esecutivo per quante siano le parti della procedura di mediazione che ne fanno espressa richiesta, riportando nel medesimo verbale il nominativo dei richiedenti, indicando a margine del verbale la dicitura "verbale originale".

Il costo di ogni copia originale è di € 30,00, oltre IVA, per ciascuna parte richiedente. In caso di centro unitario di interesse verrà rilasciata solo una copia in originale.

Per il servizio di notifica, oltre alle spese vive, il costo aggiuntivo a carico della parte istante è di € 2,50, IVA inclusa, per ogni parte convocata, fatta salva eventuale e diversa convenzione con l'Organismo.

L'Organismo è tenuto a trasmettere la proposta del Mediatore al giudice che ne faccia richiesta ai fini delle spese di giudizio;

I dati raccolti da ADR MF sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dati), e successive modifiche.

Art. 20) Cause di incompatibilità del mediatore

Sono cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico di mediatori:

- a) chi ricopre il ruolo giudice di pace;
- b) chi non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge;
- c) chi ha riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- d) chi è incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- e) chi è stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- f) chi ha riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;

Art. 21) Riservatezza

E' fatto divieto assoluto per le parti, loro difensori e tecnici, ctu, personale dell'ufficio, mediatori, *tirocinanti, aspiranti mediatori*, collaboratori dell'Organismo di diffondere all'esterno quanto appreso durante le sessioni e di non utilizzare in giudizio le dichiarazioni rese ammissioni fatte, documenti, eventuali proposte verbali del mediatore, offerte, proposte di transazione (*).

Il mediatore non può essere evocato in giudizio o in altre sedi arbitrali o di altra natura dalle parti a rendere testimonianza su quanto appreso nel corso della sua attività essendo tenuto al segreto professionale imposto dall'articolo 10, comma 2 del d.lgs. 28/2010. Al medesimo si estendono le

(*Modifiche ed integrazioni introdotte il 29/10/2011)

(**)Modifiche ed integrazioni introdotte m.dg.DAG. 31/01/2017 0018008U

disposizioni ex art. 200 cpp e quelle di garanzia ex art. 103 cpp. Tale riserva non opera soltanto nel caso in cui il mediatore abbia ragionevole motivo di ritenere che le rilevazioni assunte nel corso di una sessione da una delle parti possano determinare un potenziale pregiudizio alla vita o all'integrità della controparte o di un terzo;

Non è ammessa alcuna forma di registrazione delle dichiarazioni rese dalle parti nel corso dei vari incontri.

Prima dell'avvio della mediazione, è consigliabile che le parti sottoscrivano un contratto sulla riservatezza, convenendo che tutto quanto discusso e prodotto durante la mediazione, documenti compresi, sia riservato - ad eccezione del contratto di mediazione stesso da potersi utilizzare in caso d'inadempimento - e che non potrà mai essere portato come prova contro un'altra parte in giudizio.

Art. 22) Responsabilità dell'organismo

L'Organismo e ciascun mediatore sono garantiti da una polizza fideiussoria RC professionale che copre tutti i rischi collegati e comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione. La polizza tiene indenne l'Organismo e ricomprende ogni somma, nel limite del massimale annuo di € 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00) che questo sia tenuto a pagare per danni a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a cagione di fatto, di errore o di omissione, dell'assicurato o, anche, doloso, dei suoi ausiliari, mediatori e preposti commessi nell'esercizio dell'attività connessa al servizio di mediazione, nonché per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti, a qualsiasi titolo, dallo svolgimento del servizio medesimo.

In caso di mancato pagamento delle spese e indennità, a qualsiasi titolo dovute da una delle parti rimasta inadempiente, è in facoltà del Presidente, prima di azionare la procedura monitoria, avviare in forza del suddetto vincolo solidale, la mediazione invitando le parti presso la sede legale di ADR MF per la risoluzione del sospeso.

Art. 23) Interpretazione e applicazione delle norme

Il mediatore deve attenersi scrupolosamente ed applicare i precetti specificatamente contenuti nel presente regolamento e che direttamente riguardano i suoi doveri e le sue responsabilità verso terzi e verso l'Organismo. Qualunque conflitto di interpretazione o di applicazione di norme non riguardanti l'attività del mediatore sarà di pertinenza esclusiva dell'Organismo.

Art. 24) Divieti

E' assolutamente vietata la riproduzione anche parziale del presente regolamento.

Criteria di determinazione dell'indennità di cui all'art 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139, commi dall'1 al 14 e la tabella delle indennità redatta in conformità della tabella a del DM 180/2010

Valore lite - Spesa (per ciascuna parte oltre IVA)

TABELLA corrispondente a quella di cui al di 180/2010 con riduzione di cui all'art. 16 comma 4 lett. d) per le mediazioni obbligatorie e facoltative

ALLEGATO A

Valore lite	A) Indennità Ministero	B) Indennità ridotta 1/3	C) Spese avvio	D) B) + C)	E) IVA 22% su B) + C)	Totale dare D) + E)
Fino a € 1.000,00	65,00	43,33	40,00	83,33	18,33	101,66
Da € 1.001,00 a € 5.000,00	130,00	86,67	40,00	126,67	27,86	154,53
Da € 5.001,00 a € 10.000,00	240,00	160,00	40,00	200,00	44,00	244,00
Da € 10.001,00 a € 25.000,00	360,00	240,00	40,00	280,00	61,60	341,60
Da € 25.001,00 a € 50.000,00	600,00	400,00	40,00	440,00	96,80	536,80
Da € 50.001,00 a € 250.000,00 (indeterminato)	1.000,00	666,67	40,00	706,67	155,46	862,13
da € 250.001,00 a € 500.000,00 (riduzione 50%)	2.000,00	1.000,00	80,00	1.080,00	237,60	1.317,60
Da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 (riduzione 50%)	3.800,00	1.900,00	80,00	1.980,00	435,60	2.415,60
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 (riduzione 50%)	5.200,00	2.600,00	80,00	2.680,00	589,60	3.269,60
Oltre € 5.000.000,00 (riduzione 50%)	9.200,00	4.600,00	80,00	4.680,00	1.029,60	5.709,60

(*)Modifiche ed integrazioni introdotte il 29/10/2011)

(**)Modifiche ed integrazioni introdotte m.dg.DAG. 31/01/2017 0018008U

TABELLA corrispondente a quella di cui al di 180/2010 di cui all'art. 16 comma 4 lett. a - b e c) per le mediazioni obbligatorie e facoltative

ALLEGATO A1

Valore lite	Indennità Ministero (oltre IVA)	Import./Compl./diff. On line/Transfron Aumento 1/5	Accordo Aumento 1/4	Proposta Aumento 1/5
Fino a € 1.000,00	65,00	13,00	16,25	13,00
	14,30	2,86	3,57	2,86
	79,30	15,86	19,82	15,86
Da € 1.001,00 a € 5.000,00	130,00	26,00	32,50	26,00
	28,60	5,72	7,15	5,72
	158,60	31,72	39,65	31,72
Da € 5.001,00 a € 10.000,00	240,00	48,00	60,00	48,00
	52,80	10,56	13,20	10,56
	292,80	58,56	73,20	58,56
Da € 10.001,00 a € 25.000,00	360,00	72,00	90,00	72,00
	79,20	15,84	19,80	15,84
	439,20	87,84	109,80	87,84
Da € 25.001,00 a € 50.000,00	600,00	120,00	150,00	120,00
	132,00	26,40	33,00	26,40
	732,00	146,40	183,00	146,40
Da € 50.001,00 a € 250.000,00 (indeterminato)	1.000,00	200,00	250,00	200,00
	220,00	44,00	55,00	44,00
	1.220,00	244,00	305,00	244,00
da € 250.001,00 a € 500.000,00 (riduzione 50%)	2.000,00	400,00	500,00	400,00
	440,00	88,00	110,00	88,00
	2.440,00	488,00	610,00	488,00
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	3.800,00	760,00	950,00	760,00
	836,00	167,20	209,00	167,20
	4.636,00	927,20	1.159,00	927,20
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	5.200,00	1.040,00	1.300,00	1.040,00
	1.144,00	228,80	286,00	228,80
	6.344,00	1.268,80	1.586,00	1.268,80
Oltre € 5.000.000,00	9.200,00	1.840,00	2.300,00	1.840,00
	2.024,00	404,80	506,00	404,80
	11.224,00	2.244,80	2.806,00	2.244,80

(*)Modifiche ed integrazioni introdotte il 29/10/2011)

(**)Modifiche ed integrazioni introdotte m.dg.DAG. 31/01/2017 0018008U

ALLEGATO B

CODICE ETICO DEL MEDIATORE

- Il mediatore si impegna ad osservare le norme del regolamento dell'Organismo e di svolgere le sue funzioni nel rispetto del codice etico e conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e D.M. 4 novembre 2010 n 180/2010.
- Il mediatore deve essere formato adeguatamente e deve aggiornare la propria preparazione in tecniche di composizione di conflitti.
- Il mediatore deve rifiutare la nomina se ritiene di non avere idonea qualificazione e competenze per svolgere la mediazione.
- Il mediatore deve essere ed agire sempre in modo assolutamente imparziale, rimanere neutrale rispetto alla lite ed indipendente nei confronti delle parti per tutta la durata del procedimento di mediazione, senza lasciarsi influenzare da fatti e/o circostanze che possono inficiare il risultato della controversia.
- Il mediatore deve informare immediatamente il responsabile dell'Organismo di possibili pregiudizi che potrebbero influenzare l'esito dell'attività di mediazione.
- il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti;
- Il mediatore non decide e non prospetta mai soluzioni in luogo delle parti.
- Il mediatore prima di iniziare l'incontro di mediazione deve sottoscrivere la dichiarazione di imparzialità;
- Il mediatore si limita ad assistere le parti nel procedimento di mediazione e le aiuta ad identificare ed articolare i loro propri interessi, le loro priorità, i loro bisogni e i loro reciproci desideri, per raggiungere un conclusivo accordo soddisfacente voluto dalle stesse.
- Il mediatore deve consentire alle parti di esprimere liberamente le loro rispettive proposte e controproposte
- Il mediatore non può accettare alcun compenso dalle parti, né stipulare accordi di alcun genere con le stesse in ordine ai fatti di lite;
- Il mediatore non può essere nominato - e qualora lo sia stato deve astenersi – se l'oggetto della mediazione verte su una controversia in cui sia stato coinvolto professionalmente con una delle parti, o sia a conoscenza di fatti che potrebbero in qualche modo pregiudicare l'imparzialità.
- Il mediatore solo per giustificato motivo o in casi eccezionali può rinunciare all'incarico.
- Il mediatore deve astenersi dall'attività di mediazione quando ha motivo di interesse o conoscenza personale o parentale con una delle parti, o ha avuto rapporti anche occasionali di lavoro od altro titolo, se ha interesse all'affare oggetto della mediazione.
- Il mediatore può richiedere al Presidente la nomina di uno o più co-mediatori quando ritiene ciò opportuno e necessario per la risoluzione della lite, o di consulenti tecnici, inseriti negli elenchi dei consulenti di ufficio presso il Tribunale del luogo in cui si svolge la mediazione.
- Il mediatore nel proporre l'accordo conciliativo non può emettere giudizi personali o valutazioni di alcun genere relativamente alle dichiarazioni rese dalle parti e non può comunicare con le stesse, o loro difensori, al di fuori del procedimento, né anticipare il contenuto della proposta.
- Il mediatore è tenuto al segreto professionale ex art. 10, comma 2 del d.lgs. 28/2010, e non può essere evocato in giudizio neanche in futuro per rispondere su fatti o circostanze appresi nel corso dell'attività di mediazione. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 200 e 103 cpp;
- Il mediatore risponde personalmente dei danni nei confronti dell'Organismo se contravviene o viola il regolamento o le norme del codice etico, e può essere revocato o sospeso dall'Organismo;
- Il mediatore ha il dovere di riservatezza relativamente a tutte le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione e relativamente alle dichiarazioni rese dalle parti; i dati personali non possono essere utilizzati per fini diversi dalla mediazione.
- Il mediatore soltanto se autorizzato espressamente può rivelare all'altra parte le notizie apprese durante la sessione individuale.
- Il mediatore gestisce la mediazione con autorevolezza, favorisce il sereno e proficuo svolgimento della procedura, seguendo uno specifico protocollo comportamentale che richiede a ciascuno di essere coinvolto, stabilendo tempi, modi e numero delle sessioni collegiali e individuali da tenere e degli interventi delle parti o dei loro difensori in maniera equivalente.